

REGOLAMENTO PER LE ATTIVITÀ A FAVORE DEGLI STUDENTI CON DISABILITÀ O CON DSA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FOGGIA

(I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.)

Articolo 1 - Principi generali

1. L'Università degli Studi di Foggia (di seguito denominata Università) si impegna a promuovere l'inserimento e l'integrazione degli studenti con disabilità o con DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) in tutti gli aspetti della vita universitaria, in adempimento della vigente normativa ed in particolare:

- legge 5 febbraio 1992 n. 104, artt. 12, 13, 16 e 42;
- legge 28 gennaio 1999 n. 17;
- legge 8 ottobre 2010 n.170;
- decreto ministeriale 12 luglio 2011 n. 5669;
- Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata dall'Italia con la legge n. 18 del 3 marzo 2009;
- Linee guida MIUR per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento, del 12 luglio 2011;
- Linee Guida della Conferenza Nazionale Universitaria dei Delegati per la Disabilità (CNUDD), del 10 luglio 2014;
- Statuto e Regolamenti dell'Università.

Articolo 2 - Finalità dei servizi

1. L'Università si impegna a:

- assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, che realizzino l'eguaglianza di trattamento e il rispetto della specificità delle esigenze dello studente;
- individuare e rimuovere le cause che possano impedire allo studente con disabilità o con DSA di realizzare il proprio piano di studi e che conducano a fenomeni di emarginazione;
- promuovere, in un'ottica sinergica, l'inserimento e l'integrazione dello studente disabile in ambito universitario e, quindi, sociale.

2. L'Università esercita le suddette funzioni secondo i principi di efficacia, efficienza, economicità ed imparzialità, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.

Articolo 3 - Destinatari degli interventi

1. Sono destinatari del servizio gli studenti con disabilità o con DSA in possesso di idonea certificazione attestante la situazione di invalidità/disabilità o certificazione diagnostica DSA, rilasciate dal Servizio Sanitario Nazionale e/o da specialisti o strutture accreditate, regolarmente iscritti a un corso di studio tra quelli previsti dall'offerta formativa dell'Ateneo. Il servizio si rivolge

inoltre agli studenti stranieri disabili iscritti a programmi di mobilità internazionale svolti presso l'Università.

2. Possono usufruire del servizio anche studenti affetti da invalidità temporanea. In mancanza di fondi, verranno privilegiate le richieste di studenti con invalidità permanente.

3. Gli studenti con disabilità o con DSA iscritti ad un secondo corso di studio tra quelli previsti dall'offerta formativa dell'Ateneo, potranno usufruire dei servizi solo in presenza di adeguate risorse umane e finanziarie.

Art. 4 - Modalità di erogazione dei servizi

1. I servizi di cui al successivo art. 5 vengono assicurati compatibilmente con le risorse messe a disposizione sia sul bilancio di Ateneo sia sui fondi destinati dal Ministero, previa specifica richiesta scritta da parte dello studente disabile, corredata da certificazione di invalidità/disabilità o certificazione diagnostica DSA rilasciata ai sensi di legge.

2. Il Delegato del Rettore, in collaborazione con i docenti referenti per la disabilità dei Dipartimenti, nel caso di comprovate esigenze o situazioni particolari che possano pregiudicare il diritto all'accesso o alla partecipazione alla vita universitaria degli studenti con disabilità o con DSA, su richiesta scritta dello studente provvede alla valutazione dei singoli casi e dispone gli interventi necessari.

Art. 5 - Tipologia dei servizi

1. I servizi erogati sono elencati di seguito:

- Accompagnamento e trasporti: la Commissione valuta le richieste eventualmente presentate dagli studenti con disabilità, riservandosi di accoglierle in base alla gravità delle singole situazioni e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.
- Tutorato alla pari: consiste in un supporto individuale da parte degli studenti dell'Università a favore di altri studenti con disabilità o con DSA in situazioni d'invalidità certificata, pari o superiore al 66%, o con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992, allo scopo di eliminare o ridurre gli ostacoli che questi ultimi, per le loro peculiari condizioni, possono incontrare nella realizzazione del percorso formativo prescelto.
- Tutorato specializzato: possono essere attivate, a richiesta dello studente, previa approvazione della Commissione e compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili, iniziative di tutorato specifiche, adattate al singolo caso ed alla peculiare disabilità, per supportare lo studente durante il percorso accademico. L'attività di supporto allo studio viene svolta da tutor specializzati con competenze professionali specifiche, appositamente selezionati tramite bando pubblico o con la collaborazione di enti accreditati convenzionati con l'Università. Nel caso di assenza di disponibilità finanziarie o umane si privilegeranno gli studenti iscritti ai primi anni.
- Didattica ed esami personalizzati: nel caso di disabilità che precludano lo svolgimento delle prove d'esame nelle modalità previste, è possibile concordare un esame alternativo o personalizzato. Tale personalizzazione dovrà essere previamente concordata con il docente titolare del corso, in collaborazione con il docente referente per la disabilità del Dipartimento interessato. Le strutture didattiche preposte, attraverso l'intermediazione del Delegato alla disabilità, devono prevedere percorsi didattici personalizzati che contemplino l'impiego di metodologie adeguate, nel rispetto degli obiettivi generali di apprendimento. Ciò significa che lo studente con disabilità o con DSA ha diritto ad un'organizzazione dello

studio e delle prove di profitto tale da metterlo in condizioni di poter dimostrare al meglio le conoscenze e le competenze acquisite.

- Prove equipollenti, strumenti compensativi e/o misure dispensative: gli studenti con disabilità o con DSA, nel rispetto delle normative vigenti, hanno diritto ad usufruire sia di prove equipollenti sia di misure compensative e/o dispensative per il sostenimento degli esami di profitto.
- Interpretariato LIS: a favore degli studenti audiolesi che utilizzino prevalentemente come modalità di comunicazione la Lingua Italiana dei Segni (LIS), possono essere stipulati contratti di prestazione professionale con esperti qualificati esterni, selezionati tramite bando pubblico o con la collaborazione di enti accreditati convenzionati con l'Università, compatibilmente con le risorse umane e finanziarie disponibili.
- Attrezzature tecniche e informatiche: è possibile richiedere in comodato d'uso gratuito al Servizio disabilità attrezzature tecniche e ausili didattici specifici da utilizzare durante il corso di studio, compatibilmente con le risorse disponibili. Lo studente ha la responsabilità di conservare con diligenza le attrezzature ricevute e di restituirle nelle stesse condizioni di funzionalità che esse avevano all'atto della consegna, fatto salvo il deterioramento dovuto al normale uso dell'attrezzatura.
- Mobilità internazionale: il Servizio disabilità si coordina con l'Ufficio Relazioni Internazionali per facilitare la partecipazione degli studenti con disabilità o con DSA ai bandi di mobilità internazionale.
- Rete territoriale: il Servizio disabilità cura i rapporti con le istituzioni presenti nel territorio per facilitare l'inserimento dello studente nel contesto universitario e cittadino, in particolare con l'Ente regionale per il diritto allo studio, gli enti pubblici e privati del settore oltre alle cooperative ed associazioni di volontariato.
- Badge per il parcheggio interno: su richiesta dello studente disabile è possibile ottenere in prestito, per la durata di un anno accademico, un badge per l'accesso ai parcheggi riservati al personale universitario, dove sono allestiti alcuni spazi riservati alle persone con disabilità o con DSA, da utilizzarsi esclusivamente per lo svolgimento di attività in ambito universitario. In caso di uso non corretto il badge verrà ritirato. Essendo i badge disponibili in quantità limitata, la richiesta verrà valutata dagli operatori del Servizio disabilità e soddisfatta sino al loro esaurimento. Se non se ne prevede un uso continuativo, è comunque possibile accedere a tale servizio anche in occasioni contingenti, previa inoltre della richiesta con almeno una settimana di anticipo.

2. Nei casi di studenti con DSA è previsto l'utilizzo di specifiche misure dispensative ovvero compensative, anche tenendo conto delle facilitazioni e degli strumenti eventualmente già in uso durante il percorso scolastico precedente; le predette misure devono essere preferibilmente concordate tra il docente del corso e il referente per la disabilità del Dipartimento, nel rispetto degli obiettivi formativi del corso. Possono intendersi, tra le altre, misure dispensative: l'impiego di verifiche orali o scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità; il ricorso ad un tempo supplementare per le prove scritte (non superiore al 30% rispetto alla previsione comune); la riduzione quantitativa (ma non qualitativa) del programma dell'esame, nel caso non sia possibile concedere tempo aggiuntivo; la valutazione dei contenuti piuttosto che della forma o dell'ortografia.

3. Per gli insegnamenti di lingua straniera, gli studenti con DSA possono richiedere la dispensa dalle prove scritte ovvero la preparazione di prove progettate, presentate e valutate secondo modalità compatibili con le difficoltà connesse ai DSA.

Art. 6 - Erogazione dei servizi

1. La fruizione dei servizi di cui all'art. 5 è concessa in funzione dei seguenti criteri di merito:
 - conseguire almeno n. 10 CFU entro il 1 agosto dell'anno successivo all'ottenimento del servizio.
2. Il Servizio disabilità provvederà ad effettuare i dovuti controlli, in collaborazione con le altre strutture competenti. Eventuali deroghe potranno essere concesse soltanto in caso di lunghi periodi di assenza per gravi e documentati motivi di salute (es. ricovero ospedaliero, terapie, interventi chirurgici etc.).
3. Il mancato raggiungimento dei criteri di merito determina la decadenza dal godimento dei servizi oggetto del presente Regolamento.
4. I servizi di cui all'art. 5 vengono erogati per anno accademico.

Art. 7 – Doveri degli studenti con disabilità o con DSA

1. Qualora uno studente con disabilità o con DSA desideri fruire di benefici e servizi deve fornire la documentazione necessaria ai sensi della normativa vigente al Servizio disabilità e successivamente deve:
 - comunicare al Servizio disabilità eventuali speciali esigenze didattiche (esigenze non di tipo infermieristico o para-infermieristico o di assistenza alla persona, perché non sono di competenza dell'Ateneo) con congruo anticipo rispetto all'inizio delle attività didattiche;
 - rispettare le modalità e i tempi di erogazione dei servizi, impegnandosi a comunicare con congruo anticipo l'eventuale rinuncia.

Articolo 8 - Organizzazione Universitaria

1. L'Università provvede all'inserimento e all'integrazione dello studente con disabilità o con DSA attraverso gli organi e le strutture di seguito indicati ed avvalendosi, oltre che del proprio personale dipendente, anche di collaboratori esterni, studenti part-time, stagisti, volontari del servizio civile e/o volontari ad altro titolo reclutati attraverso specifici progetti e/o protocolli di intesa.

Articolo 9 - Delegato del Rettore

1. Il Rettore nomina un docente Delegato per l'inserimento e l'integrazione degli studenti con disabilità o con DSA (di seguito denominato Delegato) con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'inserimento e l'integrazione nell'ambito dell'Ateneo.

Articolo 10 - Commissione d'Ateneo per l'attività di supporto alla organizzazione didattica ed integrazione degli studenti con disabilità

1. Il Rettore nomina una Commissione per l'attività di supporto alla organizzazione didattica ed integrazione degli studenti con disabilità o con DSA (di seguito denominata Commissione) composta da:
 - il delegato del Rettore, di cui al precedente art. 9, con funzioni di Presidente;

- il responsabile della struttura amministrativa per i servizi agli studenti con disabilità, con funzioni di Segretario;
- un docente referente per ogni Dipartimento, nominato con delibera del Consiglio del Dipartimento di appartenenza;
- un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, individuato tra coloro che abbiano una particolare sensibilità per la tematica in questione;
- il Presidente del Consiglio degli Studenti o suo delegato, individuato tra gli studenti che abbiano una particolare sensibilità per la tematica in questione.

2. La Commissione, che decade con la scadenza del mandato del Rettore, ha le seguenti competenze:

- individuare le potenziali esigenze a cui far fronte, sulla base dei dati relativi agli studenti con disabilità o con DSA iscritti presso l'Ateneo per ciascun anno accademico;
- formulare proposte in merito alle iniziative da attivare per favorire l'inserimento e l'integrazione degli studenti con disabilità nell'ambito delle attività universitarie;
- predisporre il programma di utilizzo dei finanziamenti ministeriali ex lege n. 17/99 e di eventuali altri fondi;
- elaborare specifici progetti, anche in collaborazione con altri enti o soggetti giuridici.

3. Le suddette attività sono sottoposte all'approvazione dei competenti Organi di Governo dell'Università. La Commissione si riunisce almeno tre volte all'anno, anche per via telematica, e comunque ogni qual volta il Presidente, ovvero almeno 1/3 dei suoi componenti, lo ritengano necessario. Essa viene convocata formalmente dal Servizio disabilità, su indicazione del Presidente, entro i sette giorni precedenti all'incontro. Nella convocazione, inviata per via telematica, sono indicati la data, l'ora e la sede in cui avrà luogo l'incontro e l'ordine del giorno dello stesso, sulla base delle proposte giunte dai componenti. Le riunioni della Commissione sono valide in presenza della metà più uno dei suoi componenti e le relative decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. Di ogni riunione della Commissione è redatto un verbale che è siglato in ciascun foglio e sottoscritto nell'ultimo dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 11 - Referenti di Dipartimento

1. Ciascun Consiglio di Dipartimento nomina un docente quale Referente di Dipartimento per l'inserimento e l'integrazione degli studenti con disabilità o con DSA (di seguito denominato Referente di Dipartimento). I Referenti di Dipartimento devono:

- partecipare alle riunioni della Commissione;
- orientare ed indirizzare gli studenti con disabilità o con DSA verso i servizi erogati dall'Ateneo;
- offrire collaborazione logistica ed organizzativa alla Commissione ed al Servizio disabilità;
- svolgere compiti di mediazione e raccordo tra il personale docente e tecnico-amministrativo dell'Ateneo e gli studenti con disabilità o con DSA;
- collaborare alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni sulle tematiche della disabilità organizzate dalla Commissione.

Articolo 12 - Servizio disabilità

1. Il Direttore Generale individua la struttura amministrativa dell'Ateneo responsabile dell'istruttoria, degli adempimenti procedurali e, sulla base del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, dell'adozione del provvedimento finale in materia di disabilità. Tale struttura ha il compito di attendere le seguenti attività:

- supporto tecnico-amministrativo alle attività della Commissione;
- predisposizione degli atti amministrativi necessari all'acquisizione dei sussidi tecnici e didattici specifici e delle risorse necessarie alla realizzazione degli interventi deliberati dalla Commissione;
- esecuzione dei procedimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte dagli Organi di Governo, in relazione alle problematiche connesse alla disabilità;
- predisposizione della rendicontazione al MIUR dei fondi ex lege 17/99 ed eventuali altri fondi connessi al miglioramento dei servizi per gli studenti con disabilità o con DSA;
- gestione amministrativa di specifici progetti finalizzati al miglioramento dei servizi per gli studenti con disabilità;
- cura dell'archivio delle richieste e degli interventi posti in essere a favore degli studenti con disabilità o con DSA;
- redazione ed aggiornamento costante di un inventario degli ausili tecnologici acquistati a favore degli studenti con disabilità, con indicazione della loro allocazione;
- collaborazione alle attività finalizzate alla diffusione di informazioni deliberate dalla Commissione.

Articolo 13 - Risorse finanziarie

1. Per le attività di sostegno a favore degli studenti con disabilità o con DSA, l'Ateneo può utilizzare le risorse finanziarie appositamente stanziare dal MIUR ex lege 17/99 e s.m.i., le somme specificamente stanziare sul proprio Bilancio, nonché le risorse finanziarie ed eventuali altri beni acquisiti a seguito di donazioni, convenzioni o ad altro titolo, finalizzate all'abbattimento delle barriere didattiche, psicologiche, pedagogiche e tecnologiche relative alla vita universitaria.

Articolo 14 - Obblighi delle Segreterie studenti

1. Al fine di programmare tempestivamente gli interventi strutturali e didattici adeguati ai bisogni degli studenti con disabilità o con DSA, e contemporaneamente di disporre in tempo utile dei dati necessari all'ottenimento dei finanziamenti finalizzati a valere sul fondo di finanziamento ordinario delle università, le Segreterie studenti trasmettono annualmente al Servizio disabilità, nel rispetto delle vigenti disposizioni sulla privacy, i dati relativi alle certificazioni presentate dagli studenti con disabilità o con DSA all'atto dell'iscrizione o dell'immatricolazione.

Articolo 15 - Norme Finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme comunitarie, statali e regionali vigenti in materia. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione.